



Unione dei Comuni della Versilia
Via Delatre, nr. 69 - SERAVEZZA - (LU)
Tel. 0584-756275-6 Fax 0584-757192
- C.F. 94009760466 -

DECRETO N. 1 del 23 /03/2016

OGGETTO: Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della legge n.190/2014 - Rendiconto

IL PRESIDENTE

Considerato che l'art.1 della legge 190/2014 legge di stabilità per il 2015 prevede quanto segue:

- gli enti locali, "fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (...) e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (...) a decorrere dal 1° gennaio 2015", devono avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"(art. 1, comma 611 legge 190/2014);

- "i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" (art. 1, comma 612 legge 190/2014);

- "nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n.

147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015" (art. 1, comma 614 legge 190/2014);

Vista la deliberazione della Giunta n. 7 del 27 marzo 2015, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, cc. 611 e segg. legge 190/2014) - approvazione";

Dato atto che il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Presidente, come previsto dalla legge 190/2014;

Dato atto che il Piano Operativo di Razionalizzazione ai sensi del comma 612 dell'art.1 L.190/2014 è stato trasmesso alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti in data - comunicazione prot.775 del 31/03/2015 e inoltre pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;



Atteso che la citata legge 190/2014 stabilisce che "i risultati conseguiti dovranno, infine, confluire in un'apposita relazione che, entro il 31 marzo 2016, dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed essere pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata";

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di approvare il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della legge n.190/2014 - Rendiconto ;
2. di trasmettere, come previsto dal comma 612 dell'art.1 L.190/2014 il Rendiconto al Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dell'Unione dei comuni della Versilia alla Sezione Controllo Toscana della Corte dei Conti;
3. di pubblicare inoltre il Piano Operativo di Razionalizzazione sul sito internet dell'Ente.

IL PRESIDENTE
(avv. Alessandro Del Dotto)





Unione dei Comuni della Versilia

Via Delatre, nr. 69 - SERAVEZZA - (LU)

Tel. 0584-756275-6 Fax 0584-757192

- C.F. 94009760466 -

Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della legge n.190/2014 -
Rendiconto

Sommario

1. QUADRO NORMATIVO	1
2. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA.....	2
3. RICOGNIZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	3
3.1. Internazionale Marmi e Macchine SpA.....	3
3.2. Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l.,	3

1. QUADRO NORMATIVO

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*, il legislatore ha inteso accelerare la spinta ad una complessiva riorganizzazione degli organismi partecipati dagli enti locali.

L'intervento ha come scopo la riduzione delle società e segue logicamente la strada intrapresa con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)* che imponeva la ricognizione delle società partecipate.

Entro il 31/12/2010 gli enti locali, in ottemperanza all'art.3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avrebbero dovuto effettuare la ricognizione delle società partecipate indicando le società strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o quelle che producono servizi di interesse generale e le società oggetto di dismissione.

La legge di stabilità 2015, art.1, comma 611, rafforza quanto già disposto nel citato art.3, comma 27, della legge n.244/2007 richiedendo agli enti locali, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da

conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Entro il 31 marzo 2016, gli enti locali predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La norma riconferma il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che:

- ✓ ha riaperto i termini per le alienazioni delle società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
- ✓ ha introdotto un diritto di recesso ex lege tale da consentire l'uscita degli enti locali dalla società per le quali non sussistono più le condizioni per il mantenimento.

Infatti, nel caso non si riesca ad alienare la partecipazione mediante una procedura ad evidenza pubblica essa cessa ad ogni effetto. Entro i dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida, in denaro, il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Il legislatore è intervenuto sulla normativa, nel corso del 2015, introducendo un nuovo comma 569-bis all'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: *"Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace"*.

La decisione sulla dismissione quindi è rimessa all'assemblea della società partecipata alla quale l'Unione dei comuni della Versilia partecipa, nei casi oggetto del piano, con una quota di assoluta minoranza.

2. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

In ottemperanza all'art.3, comma 28, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* l'Unione dei comuni della Versilia, con deliberazione di Consiglio n.18 del 17/12/2010, ha effettuato la ricognizione delle società partecipate

indicando quelle che a tale data rispondevano ai requisiti richiesti dall'art.3 comma 27ss. della legge finanziaria 2008, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in quanto producono servizi di interesse generale.

Con la delibera n.7 del 27/03/2015 di adozione del piano di razionalizzazione, la Giunta ha dato atto che non sussistono le condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione in Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A., con sede in Marina di Carrara (MS), Viale Galileo Galilei n. 133. Valore nominale della partecipazione pari ad € 3.143,88 (0,01% del capitale sociale), in quanto la società non gestisce alcuna attività che possa essere classificata tra quelle che la normativa, e in particolare, la legge n. 244/2007 considera strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3. RICOGNIZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

3.1. Internazionale Marmi e Macchine SpA

Con comunicazione prot. n.3170 del 11/11/2015 inviata a Internazionale Marmi e Macchine Spa è stata comunicata la decisione di cedere le partecipazioni nella società.

Con determinazione n.305 del 30/11/2015 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione.

Entro i termini previsti dall'avviso pubblico, il 21/12/2015 alle ore 12,00, non è pervenuta alcuna offerta.

Con lettera del 18/02/2016 si è richiesto alla società la liquidazione della quota ai sensi dell'art.1, comma 569, della legge n.147/2013.

Alla data di redazione del presente documento, la società non ha adottato alcun atto per la liquidazione della quota dell'Unione dei comuni della Versilia.

3.2. Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l.,

Alla data di redazione del presente documento, la società risulta essere in liquidazione.

Seravezza, 23/03/2016

Il Presidente
avv. Alessandro De' Dotto

